

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 04677/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4677 del 2021, proposto da:

Matteo Costanzo, rappresentato e difeso dall'avvocato Rita De Aloe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Anna Cascone non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 27.3.2021 prot. n. 164/11-2cc di prot. 2019 con cui sono state approvate le graduatorie finali di merito del bando di concorso per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2021 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'esito (favorevole al candidato) della verifica disposta da questo TAR;

Considerato che la presente causa ha ad oggetto, oltre all'esclusione di parte ricorrente, anche la graduatoria del concorso di reclutamento in oggetto;

Ritenuto che sussiste la necessità di integrare il contraddittorio perché la notifica del ricorso risulta effettuata solo nei confronti di alcuni controinteressati, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, doversi integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto;

Ritenuto, in considerazione dell'elevato numero di essi, di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a., mediante pubblicazione sul sito web della resistente della presente ordinanza e del ricorso, nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale pubblicata), ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto che, a tali incumbenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente Ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che l'Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e

non oltre quindici giorni dalla richiesta;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente;

Ritenuto di ordinare all'Amministrazione di provvedere al deposito, entro gg. 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, di apposita tabella con indicazione delle prove concorsuali già sostenute e superate dal ricorrente e di quelle ancora da sostenere;

Ritenuto di fissare per il prosieguo la camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2022, ore di rito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

- dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione;

- fissa per il prosieguo, la camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2022, ore di rito

Spese al definitivo.

Onera parte ricorrente della notificazione della presente ordinanza al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri presso la sede reale.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere

Claudio Vallorani, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Claudio Vallorani

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.